

Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI PORDENONE

Sedi di Pordenone - Prata di Pordenone -San Vito al Tagliamento - Sacile

Via Concordia Sagittaria, 1 – PORDENONE Tel. 0434231862 - Fax 0434231863

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it

www.cpiapordenone.edu.it



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Il presente contratto è concordato e stipulato

TRA

Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Pordenone - C.F. 91088940936, rappresentato dal prof.ssa Rossella Quatraro nata a Bari il 05/04/1974, nella qualità di Dirigente Scolastico e domiciliato per la sua carica presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Pordenone sede amministrativa Via Interna, 2.

E

Stefano Corsini nato a Pordenone il 18/09/1976, residente in Via Nuova di Corva n° 32 – Pordenone, C.F. CRSSFN76P18G888U

PREMESSO

CHE l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia

scolastica;

VISTO il DPR n. 275/99 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001"Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", che introduce la figura del Responsabile dei dati personali

(D.P.O.) ed in particolare la Sezione 4:

-Articolo 37- Designazione del Responsabile della protezione dei dati;

-Articolo 38- Posizione del Responsabile della protezione dei dati;

-Articolo 39- Compiti del Responsabile della protezione dei dati;

VISTO l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere alla nomina di un Responsabile della

protezione dei dati (D.P.O.), prevista agli art.37 ss. del Reg.UE 2016/679 (GDPR);

VISTO che il Regolamento Europeo UE 2016/679 prescrive che chiunque tratta dati personali deve

essere stato istruito dal Titolare (art.29);

Progetti finanziati da



SERVIZIO CORREGIONALI ALL'ESTERO E INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI





VISTO che il medesimo Regolamento UE fa riferimento a misure tecniche e organizzative che devono

essere testate, verificate e valutate (art.32);

VISTO che nella Sezione 4 del citato Regolamento UE dedicata al D.P.O., si prescrive che esso deve

avere competenze professionali qualificate e deve sorvegliare sulla formazione di tutta la

struttura organizzativa in materia di protezione dei dati;

CONSIDERATE al fine dell'attuazione del GDPR, le priorità operative indicate dal Garante della privacy:

-Designazione del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) (art.37-39);

-Istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons.171);

-Notifica delle violazioni dei dati personali ("Data Breach", art. 33 e 34);

nonché la necessità di mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal GDPR;

VISTO che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del D.P.O. nei termini

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art.37, par.1, lett.a) del GDPR e sono tenute

ad adempiere a quanto prescritto dal GDPR;

CHE all'interno dell'istituto non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività;

CHE con proprio decreto si dà atto dell'affidamento dell'incarico di prestazione d'opera di D.P.O.

della durata di tre anni (17 maggio 2021 - 17 maggio 2024) a Corsini Stefano;

CHE l'esperto Corsini Stefano non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire

l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante, che entra in vigore dalla data di stipula ed ha durata triennale.

ART.1

L'esperto Corsini Stefano in relazione ai titoli professionali debitamente documentati in un apposito curriculum, depositato anche agli atti dell'Istituto, si impegna a prestare la propria opera professionale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

- 1. informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- 2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, della altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e gli audit relativi;
- 3. fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti nonché assicurare il supporto necessario in termini di sicurezza informatica nella gestione del trattamento dei dati;
- 4. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
- 5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;

Dovrà inoltre:

6. monitorare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento (art.30 e cons.171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionali all'istituzione registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali

(art.5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt.6,9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art.25), in modo da assicurare la piena conformità dei trattamenti in corso (cons.171);

- 7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("Data breach", art.33 e 34);
- 8. formare sulla materia il personale di ciascuna scuola in relazione al profilo di appartenenza;
- 9. dar corso in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla piena attuazione del GDPR anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
- 10. nell'eseguire i propri compiti, considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'Istituzione scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.

ART. 2

Il corrispettivo per le prestazioni di cui all'art. 1 è stabilito in € 1.500,00 (millecinquecento,00) - €500,00 x 3 anni (erogato al termine di ogni annualità entro il 31/05) oltre oneri di legge individuati nel contributo previdenziale avvocati 4% e IVA (imponibile €1.500,00 + contributo previdenziale avvocati 4% €60 +IVA 22% 343,20). Il costo comprende già le spese di trasferta.

Il ritardo nel saldo della fattura per l'inosservanza da parte dell'esperto delle condizioni di cui sopra, non costituisce alcun motivo di addebito a carico dell'istituzione.

ART. 3

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda agli artt.2229 e segg. del Codice Civile applicabili.

ART. 4

In caso di risoluzione del presente contratto per sopraggiunti e documentati motivi l'esperto Corsini Stefano dovrà darne comunicazione al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Pordenone almeno 15 gg. prima, in tal caso verranno liquidate solo le attività effettivamente prestate, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 2.

ART. 5

L'istituto si riserva la facoltà di modificare e di risolvere il presente contratto per sopraggiunti motivi e in qualsiasi momento qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo adeguato.

ART. 6

In caso di controversie il Foro competente è quello di Pordenone e/o le sue articolazioni istituzionali e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperto Corsini Stefano.

ART. 7

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dall'esperto Corsini Stefano o da questi acquisiti dall' Istituto, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contatto inerente il rapporto di lavoro, o comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è Rossella Quatraro Dirigente Scolastico del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Pordenone.

ART. 8

Il presente contratto è suscettibile di modifiche, concordate tra le parti, in caso di errori od omissioni e, comunque, in caso intervengono necessità di variazioni.

ART. 9

Il presente contratto consta di n. 4 pagine siglate da entrambe le parti ed è redatto in due copie.

Letto approvato e sottoscritto.

Il D.P.O. Avv.Stefano Corsini Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Quatraro